



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| 1. dr. Vincenza Totaro | Presidente |
| 2. dr. Rosa Del Prete | Consigliere rel. |
| 3. dr. Raffaella Della Vista | Giudice Ausiliario |

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza dell'08/01/2024 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2985/2020 r.g. sez. lav., vertente

tra

I.N.P.S. in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzo Di Maio, Mauro Elberti, Gianluca Tellone, Ida Verrengia, Erminio Capasso e Luca Cuzzupoli, elettivamente domiciliato in NAPOLI VIA DE GASPERI,55

Appellante

e

DI NUZZO PANCRAZIO, rappresentato e difeso dall' Avv.to MADONNA PAOLO, elettivamente domiciliato in Napoli via Andrea Doria 89 c/o avv. Cascone

Appellato

FATTO E DIRITTO

Con ricorso a questa Corte, depositato in data 14.12.2020, l'INPS proponeva appello avverso la sentenza n. 3167/2020 con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, aveva accolto il ricorso di Di Nuzzo Pancrazio volto ad ottenere i benefici previsti dall'art. 13 comma 8 della legge n. 257/1992.

Si doleva dell'erroneità della predetta sentenza per non aver dichiarato l'intervenuta decadenza ex art. 47 D.L. 30 settembre 2003 n.269 ed, in ogni caso, ex art. 47 D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 nonché per aver omesso di valutare, sempre in via preliminare, la

prescrizione decennale del diritto. Eccependo, altresì, l'infondatezza della pretesa nel merito chiedeva l'integrale riforma della sentenza gravata.

Ricostituito il contraddittorio, parte appellata nulla replicava in ordine ai motivi d'appello proposti e, richiamando l'iter processuale e la fondatezza della pretesa nel merito, chiedeva il rigetto del gravame.

All'esito della trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc e della successiva camera di consiglio, la Corte decideva la causa come da dispositivo.

L'appello è fondato per le ragioni che si vanno ad illustrare.

Va accolto il motivo di gravame concerne la questione preliminare della decadenza dall'azione ex art. 47 D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, come modificato dall'art. 4 del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, conv. nella l. 14 novembre 1992, n. 438 il quale prevede che *“l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni”* per le controversie in materia di trattamenti pensionistici e di un anno per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, decorrenti *“dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunciata dai competenti organi dell'Istituto, o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della predetta decisione, ovvero dalla scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione”*.

La decadenza in esame è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio in quanto decadenza sostanziale “di ordine pubblico”, ossia annoverabile tra quelle dettate a protezione dell'interesse alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti l'erogazione di spese gravanti su conti pubblici (cfr. Cass. civ. [ord.], sez. VI, 09-11-2018, n. 28639; Cass. civ. [ord.], sez. VI, 29-02-2016, n. 3990; Cass. civ., sez. lav., 19-03-2014, n. 6331; Cass. civ., sez. lav., 09-09-2011, n. 18528).

La S.C. ha da tempo chiarito la portata della norma, precisando, in particolare, che essa è applicabile anche alle domande presentate da coloro che rientrano nel previgente regime di cui all'art. 13, 8° comma, l. n. 257 del 1992, ed in particolare ai lavoratori esclusi ai sensi del 6° comma bis citato art. 47 (Cass. civ., sez. lav., 10-04-2014, n. 8453); nonché alle domande giudiziali di rivalutazione contributiva avanzate da soggetti già pensionati, poiché ciò che si fa valere in questi casi non è il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica erroneamente liquidata in sede di determinazione amministrativa, bensì il diritto ad un beneficio dotato di una sua specifica individualità ed autonomia, siccome riconosciuto dalla legge in presenza di

condizioni diverse rispetto a quelle previste per la liquidazione di pensioni e supplementi secondo le regole ordinarie (Cass. civ., sez. lav., 16-05-2017, n. 12087; Cass. civ. [ord.], 13-07-2017, n. 17433).

Invero, come ha precisato la Suprema Corte, “la decadenza dall'azione giudiziaria prevista dall'art. 47 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, nel testo (applicabile *ratione temporis*) sostituito dal d.l. 19 settembre 1992, n. 384, conv. in legge 14 novembre 1992, n. 438, trova applicazione anche alle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto, siano esse promosse da pensionati ovvero da soggetti non titolari di alcuna pensione, in ragione dell'ampio riferimento contenuto nella norma alle «controversie in materia di trattamenti pensionistici» (Cass. ord., n. 7934 del 2014, e, da ultimo, Cass. n. 21310 e 21198 del 2016). Secondo le richiamate decisioni, infatti, *l'art. 47 citato, per l'ampio riferimento fatto alle controversie in materia di trattamenti pensionistici, comprende tutte le domande giudiziarie in cui venga in discussione l'acquisizione del diritto a pensione* ovvero la *determinazione della sua misura, così da doversi ritenere incluso, nella previsione di legge, anche l'accertamento relativo alla consistenza dell'anzianità contributiva utile ai fini in questione, sulla quale, all'evidenza, incide il sistema più favorevole di calcolo della contribuzione in cui si sostanzia il beneficio previdenziale previsto dalla legge n. 257 del 1992, art. 13, comma 8*” (Cass. Sez. Lav., 15 marzo 2017, n. 6773).

La decadenza prevista dall'art. 47 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, quindi, si applica anche alla domanda avente ad oggetto il beneficio della rivalutazione contributiva, oggetto del presente giudizio.

In ordine agli effetti della decadenza, la maturazione della decadenza determina la perdita del diritto; né osta a tale conseguenza il principio di imprescrittibilità del diritto a pensione, “in quanto tale particolare regime non si estende a tutte le singole azioni relative alla costituzione della posizione contributiva”. Peraltro, l'effetto estintivo del diritto esclude la rilevanza di una successiva domanda amministrativa: “la proposizione, in epoca posteriore alla maturazione della decadenza, di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale, sebbene sulla base della disciplina che ne ha dettato la normativa sopravvenuta, è irrilevante ai fini del riconoscimento della prestazione, posto che l'istituto mira a tutelare la certezza delle determinazioni concernenti l'erogazione di spese gravanti sui bilanci, che verrebbe vanificata ove la mera riproposizione della domanda determinasse il

venire meno degli effetti decadenziali già verificatisi (in senso conf. v. Cass. ord. 12/1/2016 n. 311)” (Cass. Sez. Lav., 15 marzo 2017, n. 6773).

Nel caso in esame, la domanda giudiziale è proponibile, avendo la parte presentato all’INPS domanda amministrativa ex lege n. 257 del 1992 in data 24.04.2002 (“In tema di proponibilità della domanda giudiziale in tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, è sempre necessaria la previa presentazione della domanda amministrativa all'Inps, unico ente legittimato all'erogazione della prestazione pensionistica oggetto di rivalutazione contributiva, sicché, ai fini della decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 639 del 1970, va tenuto conto della data di presentazione dell'istanza allo stesso Istituto, e non della data di inoltro della domanda all'Inail”; cfr. Cass. ord. n. 17798 del 2015).

L’istante, tuttavia, è incorso nella decadenza di cui all’art. 47 del D.P.R. n. 639 del 1970, avendo agito in giudizio – a fronte della domanda all’Inps del 24.4.2002 e del successivo ricorso amministrativo del 23.9.2002 - solo in data 13.09.2013 e, dunque, ben oltre il termine triennale ivi previsto. Né induce a diverse conclusioni la considerazione che il Di Nuzzo abbia ripresentato in data 03.10.2011 una nuova domanda all’Inps, da ritenersi inidonea ad incidere sugli effetti estintivi già prodottisi, secondo il dettato della giurisprudenza della Cassazione sopra riportata (cfr. Cass. ord. 12/1/2016 n. 311; Cass., 15 marzo 2017, n. 6773)

L’appello va, pertanto, accolto con riforma della sentenza impugnata ed il rigetto della domanda dell’appellata.

La complessità della normativa e il consolidamento, nelle more del giudizio, degli orientamenti giurisprudenziali sulle varie questioni sorte in tema di decadenza costituiscono gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione tra le parti delle spese processuali di entrambi i gradi.

P.Q.M.

La Corte così decide, in accoglimento dell’appello e in riforma della sentenza gravata:

- rigetta la domanda di Di Nuzzo Pancrazio;
- compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Napoli 08/01/2024

Il Consigliere Estensore

Dott.ssa Rosa Del Prete

Il Presidente

Dott.ssa Vincenza Totaro